



# ***COMUNE DI PARABITA***

*Provincia di Lecce*

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI  
ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE  
NEL CIMITERO COMUNALE  
DI PARABITA**

*Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria - con i poteri del  
Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2019*

# INDICE

<i>Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 2 - Forma di gestione del servizio</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 3 - Settore competente</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 4 - Tariffe e loro pubblicità</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 5 - Modalità di fornitura del servizio</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 6 - Richiesta di allacciamento</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 7 - Spese di primo impianto</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 8 - Corrispettivo d'Illuminazione</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 9 - Omesso pagamento</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 10 - Riallacciamento alla rete</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 11 - Variazioni nell'utenza</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 12 - Trasferimenti</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 13 - Cessazione dell'utenza</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 14 - Divieti e obblighi</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 15 - Norme finali</i>	<i>pag. 9</i>

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE  
NEL CIMITERO COMUNALE DI PARABITA**

**Art. 1**

**OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione degli allacci delle luci votive sui manufatti cimiteriali (tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc.) all'interno del cimitero comunale di Parabita, i rapporti tra Ente ed utenti del servizio, le modalità di pagamento, di riscossione, di contenzioso, l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.
2. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
3. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle cappelle gentilizie private, per i quali il Comune provvede alla erogazione dell'energia elettrica individuata in un punto esterno della costruzione per ogni singolo loculo.  
La realizzazione dell'impianto all'interno della cappella è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allacciamento alla rete elettrica avviene previa verifica della documentazione necessaria attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle cappelle private realizzato dal concessionario è a carico dello stesso, mentre quella relativa a portalamпада e lampadina restano a carico del Comune.

**Art. 2**

**FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale direttamente in economia tramite personale dipendente o mediante ditte esterne specializzate. E' fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione Comunale altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U.O. Enti Locali.

**Art. 3**

**AREE COMPETENTI**

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza, le procedure sono distinte in:
  - a) ***procedure amministrative***: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche; ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami; stipulazione dei contratti, contenzioso;

- b) **procedure contabili**: iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento;
- c) **procedure tecniche**: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino;
2. Le procedure amministrative sono espletate dall'Ufficio "Servizi Cimiteriali"; La responsabilità del procedimento compete al Responsabile di Settore cui fa capo suddetto Ufficio.
  3. Le procedure contabili sono espletate dall'Area Finanziaria e in particolare dall'Ufficio Ragioneria - Servizio Tributi; La responsabilità del procedimento compete al relativo Responsabile di Settore.
  4. Le procedure tecniche sono espletate da personale dipendente - o dalle eventuali ditte esterne specializzate cui dovessero essere trasferite le competenze - a disposizione dell'area Tecnica - Servizi alla Città; La responsabilità del procedimento compete al relativo Responsabile di Settore.

#### **Art. 4**

### **TARIFFE E LORO PUBBLICITA'**

1. Le tariffe del servizio sono deliberate dalla Giunta Comunale e possono essere annualmente aggiornate in sede di approvazione del bilancio di previsione, in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.
2. Le tariffe del servizio sono articolate in:
  - un contributo forfettario fisso da pagarsi una sola volta, a titolo di rimborso spese allaccio;
  - un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'art. 6, comprendente: la sorveglianza e la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampadine, l'erogazione dell'energia elettrica comprensiva delle relative tasse, il ripristino della corrente a seguito di lavori eseguiti dal personale comunale per tumulazione o estumulazione salme/resti, le spese postali e per stampati.
3. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, ha facoltà di risoluzione contrattuale.

#### **Art. 5**

### **MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO**

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando, a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, l'illuminazione nelle aree già servite da impianto di illuminazione, laddove è tecnicamente possibile. Per le aree non ancora servite da detto impianto, sarà comunicato agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.

2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale o pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Esso si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta entro il 30 novembre.
3. Ove si accerti, su segnalazione dell'utente, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune provvede al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari.
4. Di norma l'illuminazione avviene mediante lampade ad incandescenza da 3W; tuttavia il Comune si riserva l'impiego di lampade a "basso consumo" eventualmente ritenute idonee per il servizio.
5. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione di corrente elettrica per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti. Le interruzioni di energia elettrica, di durata fino a 15 giorni, dipendenti dai suddetti motivi o per cause di forza maggiore quali possono essere: la sospensione della fornitura da parte dell'azienda distributrice, momentanea messa fuori uso di trasformatori, valvole, ecc, non danno luogo a risarcimento, a responsabilità ed a pretese di sorta. Rimane cura del Comune provvedere nel modo più celere al ripristino del servizio.
6. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni e danni che dovessero sospendere il servizio, compresa l'asportazione delle lampade, causati da terzi.

## Art. 6

### **RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO**

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allacciamento, presentata mediante apposito modulo, al Responsabile del Settore a cui afferisce l'Ufficio Servizi Cimiteriali, e la sottoscrizione del relativo contratto, avente la forma della scrittura privata, nel quale devono essere specificati:
  - i dati anagrafici del soggetto richiedente;
  - il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso;
  - l'esatta indicazione della sepoltura.Detta richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) copia di valido Documento di identità dell'intestatario;
  - b) copia del Codice Fiscale dell'intestatario;
  - c) indirizzo email o di P.E.C. valido, se disponibile;
  - d) copia dell'atto di concessione del loculo, dell'ossario o della tomba per cui si richiede l'attivazione della fornitura. In mancanza, copia della ricevuta del versamento effettuato all'atto della concessione medesima;Qualora il richiedente non fosse in possesso della documentazione di cui al punto a), potrà allegare alla richiesta una dichiarazione sostitutiva da cui siano desumibili:

l'esatta ubicazione del loculo, l'epoca della concessione nonché il nominativo del titolare della stessa qualora fosse diverso dal richiedente.

L'Ufficio, ad avvenuta sottoscrizione del Contratto, provvederà a comunicare la richiesta al Settore competente per l'attivazione dell'allaccio; una volta effettuato l'allaccio, suddetto Settore provvederà all'inserimento della data di decorrenza del servizio al fine di procedere alla bollettazione. Successivamente, l'Ufficio Servizi Cimiteriali comunica all'interessato, in occasione della prima bollettazione utile, l'ammontare del canone per il primo anno, che lo stesso richiedente deve versare con le modalità indicate all'art. 8 del presente Regolamento.

2. Qualora si chieda l'allacciamento di più lampade contemporaneamente deve essere presentata una sola domanda e sottoscritto un unico contratto, addebitando le spese per ogni allacciamento.
3. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di Parabita, o da questo incaricato, e riguardano l'allaccio della corrente elettrica e la fornitura degli specifici portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa e/o artistica.

#### **Art. 7**

#### **SPESE DI PRIMO IMPIANTO**

1. Il richiedente è tenuto a versare il *diritto di primo impianto*, stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, a titolo di rimborso spese (rif. art. 4, comma 2, lett. a) contestualmente alla richiesta di allacciamento.
2. Sono comprese nel contributo, a titolo esemplificativo: le spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica, i lavori di muratura, protezione scavi, la lampada votiva, ecc...

#### **Art. 8**

#### **CORRISPETTIVO D'ILLUMINAZIONE**

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un canone annuale stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b). Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino, il pagamento è dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo alla richiesta del servizio.
2. L'utente ha la possibilità di scelta per la corresponsione del canone in misura Annuale o Pluriennale.
3. Il canone annuale deve essere pagato, di norma, anticipatamente entro il 28 febbraio dell'anno di competenza, tramite versamento al Comune con le modalità indicate

dallo stesso. Il Comune provvede ad inviare, direttamente presso il domicilio indicato al momento della sottoscrizione del contratto, apposito modulo di versamento da utilizzare per il pagamento del canone annuale.

4. Il canone Pluriennale dovrà essere versato sempre anticipatamente, in un'unica soluzione, non è soggetto ad eventuali aumenti ed è valido per tutta la durata della concessione.
5. La mancata ricezione di tale modulo, per qualsiasi motivo, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore.

### **Art. 9**

#### **OMESSO PAGAMENTO**

1. La validità del contratto è subordinata al puntuale e corretto pagamento del canone in un'unica soluzione.
2. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro 60 giorni dall'invio del modulo di pagamento, l'Ufficio competente provvede ad inviare lettera di sollecito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o analoga notifica, indicando il termine perentorio di 15 giorni entro il quale effettuare il pagamento con maggiorazione delle spese per notifica.
3. Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete elettrica.
4. Trascorsi i termini suddetti, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'Amministrazione Comunale provvede a sospendere l'erogazione del servizio ed al recupero della somma dovuta mediante le forme coattive previste dalla legge, gravata dagli interessi di mora, calcolati dalla data di scadenza originaria dei termini a quella del giorno precedente il distacco dalla rete elettrica, nonché dalle relative spese sostenute per il recupero della stessa somma.
5. Non sono ammessi subentri, volture o, comunque, modifiche contrattuali in presenza di morosità.

### **Art. 10**

#### **RIALLACCIAMENTO ALLA RETE**

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, l'utente voglia ripristinare la luce votiva, questi deve effettuare una nuova richiesta con relativo pagamento delle spese di allacciamento, nonché delle eventuali annualità pregresse, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco per morosità, detratte le spese di intervento.

## **Art. 11**

### **VARIAZIONI NELL'UTENZA**

1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza dichiarati al momento di stipula del contratto possono riguardare:
  - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino ed eventuali comunicazioni;
  - b) il nominativo dell'intestatario del bollettino;
  - c) il nominativo dell'intestatario del contratto a seguito di subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate per iscritto ai Servizi Cimiteriali, nel più breve tempo possibile, mediante la compilazione di apposito modulo disponibile presso il Comune.
3. I bollettini restituiti al Comune per irreperibilità del destinatario, dovuta alla mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallacciamento è disciplinato dall'art. 10.

## **ART.12**

### **TRASFERIMENTI SALME**

1. Qualora vengano trasferiti nell'ambito dello stesso cimitero feretri e urne (con resti mortali o ceneri) per motivi non dipendenti dal Comune, compreso il sopravvenuto termine di cessazione del contratto di concessione del manufatto cimiteriale, e si intenda continuare ad usufruire del servizio di illuminazione votiva, l'utente deve comunicarne la nuova collocazione al Servizio competente. A tal fine, si deve compilare apposito modulo di richiesta per attivazione del servizio, che si configura come nuova utenza così come previsto all'art. 9, e deve essere effettuata la disdetta della precedente luce votiva con le modalità indicate all'art.13.

## **Art. 13**

### **CESSAZIONE DELL'UTENZA**

1. La comunicazione di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento, compilando apposito modulo predisposto dal Comune.
2. In caso di cessazione dell'utenza viene richiesto il pagamento del canone calcolato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente Regolamento.
3. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

## Art. 14

### **DIVIETI E OBBLIGHI**

1. E' vietato all'utente intervenire, anche tramite terzi autorizzati, sull'impianto di illuminazione votiva, oltre a sostituire ed asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.  
É, inoltre, assolutamente fatto divieto da parte dell'utente (su cui ricade anche la responsabilità di eventuali interventi effettuati da visitatori, familiari e/o conoscenti) installare o fare uso di dispositivi di lampade (croci, cuori o altro tipo di armatura) alimentati a batterie per veicoli o per mezzo di fonti di energia alternativa, fatta eccezione per i lumini votivi a cera o a pile.
2. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando al Comune la facoltà di interrompere il servizio stesso.
3. Qualora venga individuato un allacciamento abusivo, il personale tecnico provvede immediatamente alla disattivazione dell'impianto. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 9 del Regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.
4. Il Comune ha inoltre la facoltà di imporre il cambiamento di posto della lampada votiva a spese dell'utente, quando questa venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'impianto.
5. E' fatto divieto ai concessionari, od eredi legittimi titolari del contratto di illuminazione votiva, cedere il contratto che, viceversa, si trasmette unicamente per legittima eredità - salvo il caso di disdetta, ove non sia stato effettuato il pagamento del canone - ovvero con apposita comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento.
6. Nel caso in cui l'impianto non corrisponda alle norme di cui al presente Regolamento ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, il Comune prescrive le necessarie opere di modifica e può sospendere la fornitura del servizio fino a quando le prescrizioni date non siano adempiute.
7. E' compito dell'utente comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni guasto o rottura dell'impianto, oltre a curare la parte dell'impianto di sua pertinenza mantenendo in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione.
8. La violazione di tali disposizioni comporterà, oltre alla risoluzione amministrativa unilaterale del contratto e la riduzione in pristino dell'impianto o delle opere danneggiate a totale cura ed onere del contravventore, ove necessario, al pagamento

di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo minimo di € 25,00 (venticinque/00) fino ad un importo massimo di € 500,00 (cinquecento/00) da applicarsi con i criteri di cui all'art. 11 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii., trovando in ogni caso applicazione l'art. 16 della medesima Legge.

### **Art. 15**

#### **NORME FINALI**

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento, che si applica anche agli allacciamenti già esistenti, si fa riferimento alle norme del codice civile.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono ad esso assoggettati.
3. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e successive integrazioni e/o modificazioni, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".
4. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della esecutività della deliberazione di approvazione.